

Ordinanze interinali di condanna.  
*Ex art. 186 bis, 186 ter, 186 quater c.p.c.*

*Antonio Scognamiglio\**

La lentezza, talvolta esasperante, dei processi civili è a tutti nota.

Attraverso studi, seminari, incontri, dibattiti si è cercato di individuare le principali cause che hanno determinato e reso fisiologica, la non efficiente della giustizia civile.

Si può, tranquillamente, affermare che le cause suddette sono soprattutto due: una è l'eccessivo formalismo di gran parte della procedura civile che spesso ha, come unico risultato, assurde ed irragionevoli attività poste in essere per il riconoscimento e conseguimento delle proprie ragioni (si pensi ai provvedimenti di un giudice che, ancorché muniti di clausola esecutiva, richiedono per l'esecuzione ed attuazione l'intervento del c.d. "giudice dell'esecuzione"); l'altra è l'illogica distribuzione degli Uffici Giudiziari sul territorio con conseguente necessità di un riordino, di una diversa geografia giudiziaria, di una più razionale distribuzione dei giudici, del personale amministrativo e dei mezzi.

Naturalmente non basta individuare le cause, ma è necessario, onde rispondere con prontezza alla continua domanda di giustizia ed evitare tra l'altro le continue censure della Corte Europea, trovare soluzioni idonee per una sollecita definizione di gran parte delle controversie civili.

In tale ottica, è iniziato nel 1990, con la L. n. 353 un tormentato *iter* di riforma processuale del processo civile conclusosi, dopo ripensamenti, modifiche e ritocchi, con la L. 20 dicembre 1995, n. 534.

Con la L. 16 luglio 1997, n. 254 contenente la delega al Governo di porre in essere atti e provvedimenti necessari per la istituzione del giudi-

---

\* Avvocato.

ce unico di primo grado, si è inteso incidere in maniera rilevante sull'Ordinamento Giudiziario onde realizzare una più razionale localizzazione sul territorio dei giudici.

Trattasi di leggi complementari tra loro (si ricordi che la relazione ACONE-LIPARI, riferendosi alla novella del 1990, la considerava come prodromica alla istituzione di un unico giudice monocratico di prima istanza). Leggi comunque, facenti parte della più ampia riforma che movimentata, in questo periodo, la macchina giudiziaria: legge istitutiva delle sezioni stralcio, proposte per la modifica e ampliamento della competenza civile del Giudice di Pace, competenza penale dello stesso, proposte per la depenalizzazione degli illeciti minori e per la definizione di un moderno sistema di pene alternative).

In definitiva, un complesso normativo finalizzato ad una rapida, ragionevole e giusta definizione delle controversie civili e ad una più rapida risposta alla domanda di giustizia che si affaccia nelle aule dei giudici penali.

Ritornando al tema specifico di questo Convegno, e cioè alle modifiche apportate al codice di procedura civile, particolare rilievo assumono quei provvedimenti diretti sia ad orientare verso la soluzione "del titolo esecutivo giudiziale provvisorio" il problema della disciplina medio tempore del caso concreto in attesa della decisione finale, sia a decongestionare la giustizia civile, provocando eventualmente la definizione anticipata delle liti, subordinando la prosecuzione del processo alla attività della parte che subisce il provvedimento.

I citati provvedimenti sono le Ordinanze interinali di condanna *ex art. 186 bis, 186 ter, 186 quater c.p.c.*

Con l'art. 20 della L. 26 novembre 1990, n. 353 si è previsto "l'Ordinanza di pagamento di somme non contestate", in vigore dal gennaio 1993; con l'art. 21 della citata legge, si è previsto "l'Ordinanza ingiuntiva od ingiunzionale", anch'essa in vigore dal gennaio 1993; infine, con l'art. 7, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modifiche nella L. 20 dicembre 1995, n. 534 si è aggiunta "l'Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione".

I primi due sono provvedimenti interinali sommari; il terzo, invece, pur considerato provvedimento interinale in quanto tende ad accordare la tutela chiesta con domanda prima della sentenza, non può essere inteso come sommario in quanto pronunziabile solo "esaurita l'istruzione".

Dalla lettura comparata delle tre disposizioni in esame, sembra desumere che le caratteristiche principali delle ordinanze in esame sono:

a) Le ordinanze interinali appaiono disegnate per i soli giudizi di primo grado.

b) Le ordinanze interinali non possono essere chieste e pronunziate a seguito dell'avvenuta precisazione delle conclusioni (per i giudizi successivi al 30 aprile 1995) ed a seguito dell'avvenuta rimessione della causa al Collegio (per i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1955; in particolare l'ordinanza di cui all'art. 186 *bis* può essere pronunziata esclusivamente fino al momento della precisazione delle conclusioni; l'ordinanza prevista dall'art. 186 *ter* può essere richiesta fino al momento della precisazione delle conclusioni; infine l'ordinanza di cui all'art. 186 *quater* può essere pronunziata solamente una volta esaurita l'attività istruttoria.

c) Le ordinanze interinali possono essere pronunziate solo su istanza di parte.

d) Le ordinanze interinali conservano efficacia in caso di estinzione del processo.

e) L'ordinanza di pagamento delle somme non contestate *ex art. 186 bis* e l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruttoria *ex art. 186 quater*, a differenza di quella di ingiunzione prevista dall'art. 186 *ter*, non costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

f) L'ordinanza prevista dall'art. 186 *bis* ha come oggetto solo una obbligazione pecuniaria: il legislatore, infatti, nel comma 1 fa espresso riferimento al "pagamento di somme"; invece, oggetto dell'ordinanza di cui all'art. 186 *ter* può essere un diritto di credito ad una somma di denaro o un diritto ad una determinata quantità di cose mobili fungibili o un diritto alla consegna di cose mobili determinate; infine, oggetto dell'ordinanza prevista dall'art. 186 *quater* può essere sia il pagamento, sia la consegna, sia il rilascio.

g) L'ordinanza *ex art. 186 bis* presuppone necessariamente la costituzione della controparte.

h) Le ordinanze interinali sono revocabili; le prime due anche con provvedimento successivo nel corso della istruttoria, tutte con sentenza che definisce il giudizio.

Ognuno di questi profili pone, poi, una serie di quesiti e di problemi che sono e sono stati oggetto di studio con conseguenti diverse soluzioni che l'interpretazione teorica e pratica, con il trascorrere del tempo, è andata offrendo, arrivando talvolta anche a posizioni estreme e tra loro contrastanti.

Un quesito che a tutt'oggi non sembra avere avuto esaurienti risposte

né dalla dottrina né dalla giurisprudenza, pur essendo rilevante nella *ratio* della giusta e rapida trattazione dei processi civili, è quello relativo alle modalità della “RESTITUZIONE” delle somme pagate, della cosa mobile consegnata o rilasciata.

È stato precisato che tutte le ordinanze interinali sono revocabili con la sentenza che definisce il giudizio, ma la parte che resistendo all’iniziativa avversaria sia stata costretta a pagare, a consegnare od a rilasciare, a seguito di pronuncia *ex art. 186 bis – tero quater* da parte del G.I., come potrà ottenere la “restituzione” di quanto dato qualora l’organo giudicante (monocratico o collegiale) con la sentenza che definisce il giudizio riconosca come fondate le ragioni da essa addotte.

È fuor di dubbio che una prima soluzione prevede il ricorso alle normali azioni previste dal codice di procedura civile; ma è altrettanto fuor di dubbio che la soluzione prospettata è in contrasto con gli scopi voluti dal legislatore con le modifiche al processo civile.

Si avrebbe che le ordinanze interinali, pensate come provvedimenti finalizzati a razionalizzare e decongestionare la trattazione dei processi civili, causerebbe un aumento delle controversie ed un conseguente “raddoppio” dei ruoli dei giudici. Infatti, la parte a fronte del diniego a restituire, pur in presenza di una sentenza, dovrebbe prima munirsi del titolo in forza al quale chiedere la citata restituzione. In definitiva la novella realizzerebbe, con l’incardinamento di una pleora di controversie, un fine opposto a quello voluto.

Sembra preferibile la soluzione che dà risposta, al quesito posto, nello stesso processo in cui sono state pronunziate le ordinanze in esame. In sintesi: con la sentenza che definisce il giudizio l’organo giudicante (unico o collegiale) potrebbe revocare l’ordinanza pronunziata e “condannare” alla restituzione di quanto pagato, consegnato o rilasciato.

In siffatta ipotesi la parte, provvisoriamente soccombente a causa delle ordinanze citate, sarebbe già munita di un titolo provvisorio della forza coattiva necessaria per vincere l’inerzia o il rifiuto di chi deve restituire.

Quest’ultima soluzione, che pur sembra la più accettabile, dal punto di vista esegetico-testuale porta, però, a determinate riflessioni.

Tutte le ordinanze interinali, come già rilevato, sono soggette alla disciplina della revocabilità con la sentenza che definisce il giudizio. Essendo esse provvisorie ed anticipatorie, sono destinate, su istanza di parte o di ufficio, ad essere caducate con la sentenza definitiva; pertanto, per analogia, si potrebbe affermare che come il giudicante di ufficio può far “perire” l’ordinanza pronunziata, così può disporre, di ufficio, sulle

conseguenze della stessa “condannando” alla restituzione. Tale ipotesi, però, contrasta con il tenore letterale delle norme in esame ed il ricorso all’analogia non è accettabile.

La novella ha posto un nuovo regime di preclusioni più rigoroso per cui non è pensabile che il giudice possa di ufficio decidere su qualcosa che non appartiene al *thema decidendum*.

È necessario che per la restituzione di quanto pagato, consegnato o rilasciato la parte tenga conto delle varie fasi del nuovo processo civile; importante, in tal caso è il richiamo agli artt. 180 e 183 c.p.c. – Infatti, se l’attore già con l’atto introduttivo chiede al G.I. la pronuncia dell’ordinanza ex art. 186 *bis* o dell’ordinanza ex art. 186 *ter*, il convenuto, nel costituirsi può esercitare il diritto alla difesa sia contestando i motivi esposti dall’istante, sia chiedendo, in subordine, nel caso di soccombenza provvisoria, la revoca dell’ordinanza pronunciata nonché la restituzione di quanto provvisoriamente dato.

Se, invece, la richiesta delle ordinanze in esame non è stata fatta negli atti introduttivi, essa può essere fatta all’udienza di trattazione prevista dall’art. 183 c.p.c.; all’udienza predetta l’attore può proporre le domande e le prescrizioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, questo anche nell’ipotesi prevista dall’art. 183, comma 5 c.p.c.

In tutti questi casi la parte, nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento interinale e sommario, potrà, esercitando il proprio diritto alla difesa, chiedere all’organo giudicante, in sentenza, la revoca dell’ordinanza con conseguente condanna alla restituzione.

Nelle ipotesi suddette le parti, all’udienza di precisazione delle conclusioni, rimarrebbero nei limiti delle conclusioni già formulate ed il giudice, (unico o collegiale) potrebbe condannare alla restituzione a seguito di specifica richiesta e non di ufficio.

Naturalmente quanto detto vale per le ordinanze di cui agli artt. 186 *bis* e *ter* chieste ed ottenute nei termini preclusivi accennati; le suddette considerazioni non possono valere qualora le predette ordinanze vengano chieste dopo l’udienza di trattazione e, in ogni caso, non valgono per l’ordinanza ex art. 186 *quater* che può essere pronunciata solo dopo la chiusura dell’istruttoria.

Il *thema decidendum* per le ordinanze date dopo l’udienza di trattazione o esaurita l’istruttoria, è già stato definito con gli atti introduttivi o durante l’udienza ex art. 183 c.p.c.

Sorge, allora, il problema di come la parte, provvisoriamente soccombente, possa contestare le ragioni della controparte e chiedere, poi, la revoca e la condanna alla restituzione.

Realistico, sembra, nell'ipotesi ora menzionata, il ricorso all'art. 184 *bis*. La norma, così novellata dalla L. n. 534 del 1995, si riferisce sia alle decadenze relative alle attività da esplicarsi nella prima udienza di trattazione, sia alle decadenze previste per le deduzioni istruttorie, sia alle decadenze comminate al convenuto ai sensi dell'art. 167 c.p.c.

Con il ricorso alla norma menzionata la parte, provvisoriamente soccombente, può chiedere "la rimessione in termini" onde allegare fatti rilevanti, onde proporre o modificare eccezioni e conclusioni, onde impugnare e chiedere la revoca dell'ordinanza interinale pronunciata e con la revoca la condanna alla restituzione.

Il *thema decidendum* su cui il giudicante è chiamato a pronunciarsi è definito in modo preciso e con la osservanza delle preclusioni dettate dalla novella.

La soluzione endoprocessuale, vista nelle varie ipotesi, può ritenersi la migliore ed è realizzabile rifacendosi alle modifiche apportate al processo civile dalla novella salvando, così, le finalità, più volte menzionate, di una più razionale e rapida trattazione dei processi civili.